

**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 97

OGGETTO: Conferma tariffe Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. per l'anno d'imposta 2012.**SETTORE: Bilancio - Finanze****IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012

F.to Dott. Giuseppe Bi Biase**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE**

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012

F.to Dott. Giuseppe Di Biase**IL SEGRETARIO GENERALE**

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11/10/2012

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemiladodici**, il giorno **undici** del mese di **ottobre**, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto **LA SALVIA**

Sindaco

PPietro **BASILE**

V. Sindaco

PSabino **FACCIOLONGO**

Assessore

PNicoletta **LOMUSCIO**

Assessore

PFrancesco **MINERVA**

Assessore

PLeonardo **PISCITELLI**

Assessore

PGiovanni **QUINTO**

Assessore

P

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il capo III del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, come successivamente integrato e modificato, istituisce e disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- L'art. 1, c. 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, così dispone: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono integralmente prorogate di anno in anno";
- La competenza esclusiva in materia di determinazione delle aliquote dei tributi è attribuita alla Giunta Comunale per effetto degli art. 42 comma 2 lett.f) e art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265;

Visto l'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe;

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate;

Visto:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 marzo 2012;
- il comma 16-quater dell'art. 29 del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 24/02/2012, che ha previsto l'ulteriore differimento, per gli enti locali, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2012, al 30/06/2012;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 giugno 2012, che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2012;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.187 dell'11 agosto 2012 che ha ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente anno

Preso in esame che il costo totale del servizio da coprire è pari ad € 3.555.132,97 e che il gettito complessivo della tassa rifiuti, pari ad € 3.311.931,47, mantenendo invariate le tariffe, assicura una copertura pari al 93,15%;

Ritenuto che:

- il gettito complessivo della tassa non deve superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti e non deve essere inferiore al 50% del costo stesso, ai sensi degli art. 61, comma 1 e 69, comma 2 del D.Lgs. 507/1993;
- le esigenze di bilancio per l'anno 2012, al fine di conservare gli equilibri finanziari tra entrata e spesa, consentono di lasciare invariate le tariffe per singole categorie della tassa, così come dettagliatamente riportato nel prospetto in calce al presente atto:

Categorie	Descrizione	Tariffa per unità di superficie (€ per mq.)
Cat. 1	Abitazioni private	€ 1,71
Cat. 2	Locali adibiti ad attività ricettivo – alberghiera	€ 4,12
Cat. 3	Luoghi di assistenza di collettività, ospedali	€ 4,75
Cat. 4	Banche, uffici pubblici e privati	€ 4,36
Cat. 5	Musei, Biblioteche, studi prof.li	€ 3,27
Cat. 6	Teatri e Cinema	€ 2,41
Cat. 7	Magazzini e depositi di stoccaggio	€ 2,33
Cat. 8	Scuole private	€ 6,30
Cat. 9	Negozi, supermercati, ipermercati (merci non deperibili)	€ 5,60
Cat. 10	Farmacie, negozi, supermercati, ipermercati (merci deperibili)	€ 6,46
Cat. 11	Magazzini, autosaloni	€ 5,14
Cat. 12	Ristoranti, Bar, Pizzerie, trattorie	€ 7,47
Cat. 13	Mense, Fast-Food	€ 8,56
Cat. 14	Attività produttive, artigiane, riparazioni	€ 4,83
Cat. 15	Aree di campeggi, distributori	€ 0,74
Cat. 16	Aree per l'esercizio del commercio ambulante	€ 15,00 al mq applicazione della TARSUG

giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'11/03/1997, con la quale si è provveduto ad aumentare del 14% la TARSU, e che la stessa a tutt'oggi risulta invariata.

- Agli importi descritti deve aggiungersi il 4% di tributo provinciale, 5% fondi Eca e 5% fondi ex Meca;

Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D.Lgs. n°.267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n°.267/2000, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Capo Servizio Tributi;

- il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 97, commi 2° e 4°, del D.Lgs. n°.267/2000 dal Segretario Generale;

Visto il D.Lgs. N°.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) **Confermare**, per il corrente anno 2012, le tariffe sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non apportando alcuna variazione rispetto a quelle vigenti per il decorso anno 2011, come sopra indicate e che qui devono intendersi integralmente trascritte;
- 2) **Stabilire che**, nella eventualità tale previsione dovesse necessitare di qualche riequilibrio, lo stesso potrà, comunque, essere apportato nel rispetto dell'articolo 9 comma 2 della Legge n°.68/1993;
- 3) **Incaricare** il responsabile dell'ufficio tributi di trasmettere il menzionato provvedimento al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate, ai sensi dell'articolo 69 comma 4 del D.Lgs. n°.507/1993.

La presente deliberazione, viene resa, stante l'urgenza di provvedere in merito prontamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n°.267/2000, con separata votazione.